



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0021/TFNSVE-2021-2022  
Registro procedimenti n. 0008/TFNSVE/2021-2022

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente;  
Carmine Fabio La Torre – Componente;  
Roberta Landi – Componente;  
Gino Scaccia – Componente;  
Marco Scarpati – Componente (Relatore);

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 11 agosto 2021, sul Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a), CGS – FIGC della società Rozzano Calcio SSD Srl (matr. FIGC 675366) contro la società AC Pavia 1911 SSD arl (matr. 945530) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 1/E del 15.7.2021 – (premio di preparazione calciatore Marco Montanaro n. 30.4.2003 – matr. FIGC 7.084.539 – ric. 38),  
la seguente

**DECISIONE**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rilevato che alla data odierna non risulta il versamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva ex art. 48, comma 2, CGS - FIGC, come confermato in udienza dal presidente della società, dichiara irricevibile il Reclamo presentato dalla società Rozzano Calcio SSD Srl.

Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 agosto 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

IL RELATORE  
Marco Scarpati

IL PRESIDENTE  
Stanislao Chimenti

Depositato in data 11 agosto 2021.

IL SEGRETARIO  
Salvatore Floriddia